



CINSEDO
CENTRO INTERREGIONALE
STUDI E DOCUMENTAZIONE

Regolamento della parte economica del contratto del personale dipendente del Cinsedo con CCNL Comparto Funzioni locali e Area funzioni locali

Il presente regolamento disciplina la parte economica integrativa del rapporto di lavoro per il personale dipendente del Cinsedo.

Ai fini del trattamento economico il presente regolamento è tacitamente adeguato facendo riferimento al trattamento economico previsto ad ogni rinnovo del contratto dei dipendenti cui si applica il CCNL del Comparto delle Funzioni locali.

ART.1

Il Cinsedo in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali può istituire turni giornalieri di lavoro.

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti dalla maggiorazione oraria del 30% della retribuzione oraria.

ART.2

Nel mese di maggio di ogni anno sarà corrisposta al personale dipendente con CCNL del Comparto e dell'Area delle funzioni locali una mensilità aggiuntiva pari all'ultima retribuzione ordinaria mensile.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi interi del servizio prestato.

Le frazioni superiori a quindici giorni vengono computate come un mese intero.

Per il personale dell'Area delle funzioni locali la decorrenza è fissata al 1/1/2023.

ART.3

Ferme restando le qualifiche di appartenenza del C.C.N.L. Comparto delle funzioni locali, ai dipendenti del Cinsedo è riconosciuta inoltre una indennità di funzione per tredici mensilità, pari a lire:

€ 2.993,66 lordi annui per la categoria B;

€ 4.743,52 lordi annui per i dipendenti appartenenti alla categoria C) posizione economica C1 e C2;

€ 5.652,25 lordi annui per i dipendenti appartenenti alla categoria C) posizione economica C3 e C4;

€ 6.911,33 lordi annui per i dipendenti appartenenti alla categoria C) posizione economica C5, C6 e successive progressioni economiche previste dal CCNL di riferimento;

€ 8.621,11 lordi annui per la categoria D).

I suddetti importi vengono automaticamente incrementati, in concomitanza dei rinnovi del CCNL, in misura pari al valore medio degli aumenti contrattuali relativi al tabellare dell'intera categoria professionale di appartenenza dei dipendenti.

Al fine di adeguare gli importi degli stipendi tra tutto il personale del Cinsedo appartenente alla fascia C e D del CCNL Comparto funzioni locali è previsto, per le nuove assunzioni e per i dipendenti assunti dopo il 1 gennaio 1999, un importo mensile lordo pari a 250,00 euro.

ART.4

Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 del CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni locali è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, nonché dalla indennità di funzione di cui all'art.3 del presente regolamento.

Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL del comparto Funzioni locali compreso il compenso per lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 20.658,28 lordi annui per tredici mensilità.

La retribuzione di risultato del personale del Centro, cui si applica il CCNL dell'Area e del Comparto delle funzioni locali, è determinata, a norma dello Statuto del Cinsedo, dal Direttore generale, avendo a riferimento un dodicesimo dell'ammontare lordo annuo del trattamento economico tabellare, compresa la retribuzione di posizione per la dirigenza, al netto del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, ed infine, al netto di qualsiasi altra voce retributiva percepita. La retribuzione di risultato potrà essere incrementata fino alla misura massima del 30% del trattamento economico tabellare annuo come sopra definito. La retribuzione è legata al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'incarico assegnato.

ART.5

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni relative alla parte economica previste per il personale del Comparto delle Funzioni locali.

Roma, 28 aprile 2022

Il Direttore Generale
